



COMUNE DI CUREGLIA

**ORDINANZA MUNICIPALE**  
concernente la salvaguardia dell'area pubblica  
(Risoluzione municipale No. 758 del 05.09.2023)

**Il Municipio di Cureglia**, richiamati

- la legge sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983,
- gli artt. 107 cpv. 2, 176, 177 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987,
- gli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987,
- la Legge sull'ordine pubblico (LORP) del 23 novembre 2015 e relativo regolamento di applicazione (ROrP) del 6 aprile 2016,
- il Regolamento comunale di Cureglia

**ordina**

**Art. 1**

**Scopo e campo di applicazione**

La presente ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Cureglia da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul littering e sui vandalismi.

**Art. 2**

**Definizione di littering**

Il littering consiste nel malcostume di gettare rifiuti o abbandonarli con non curanza nelle aree pubbliche invece che negli appositi contenitori dell'immondizia.

**Art. 3**

**Principio**

<sup>1</sup>Per i posteggi pubblici P1, P3, P5, P6 e lungo Via Quadrèla lo stazionamento è vietato e qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

## **Art. 4 Divieti**

<sup>1</sup>In particolare è vietato lordare il suolo pubblico con:

- sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, oli o simili);
- imballaggi per cibo, bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.);
- riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
- sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.

<sup>2</sup>E' vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane, le panchine, le cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, i cestini, i pali, ecc.;

## **Art. 5 Manifestazioni**

Gli organizzatori di manifestazioni sono chiamati a rispettare il *Codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi* pubblicato dall'Unione delle Città svizzere e dall'Organizzazione per problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti e il *Vademecum gestione ecosostenibile dei rifiuti durante feste e manifestazioni* pubblicati da OKKIO.

## **Art. 6 Volantinaggio**

La pratica della promozione mediante sistema di volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento dello scopo.

## **Art. 7 Sanzioni**

<sup>1</sup>Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con la multa fino a fr. 10'000.-- ritenuto un importo minimo di fr. 50.— per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali.

<sup>2</sup>In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente in casi di lieve entità, il provvedimento può essere l'ammonizione.

<sup>3</sup>I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati all'art. 4 cpv. 2. Il Municipio può far eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede competenze specifiche.

<sup>4</sup>La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 e segg. LOC. Restano riservati i disposti dalla LOrP e del RO rP.

<sup>5</sup>E' riservato l'avviso di una procedura penale per danneggiamento ai sensi dell'art. 144 del Codice penale svizzero

**Art. 8**  
**Rimedi di diritto**

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

**Art. 9**  
**Entrata in vigore**

<sup>1</sup>La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale ed è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel periodo di pubblicazione.

<sup>2</sup>Scaduto il termine di pubblicazione l'ordinanza entra immediatamente in vigore.

PER IL MUNICIPIO DI CUREGLIA

Il Sindaco

Il Segretario

Tessa Gambazzi Pagnamenta

Loredana Ferraroni Polli

Publicata all'albo comunale e sul sito [www.cureglia.ch](http://www.cureglia.ch) dall'08.09.2023 per 30 giorni. Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di stato entro il termine di pubblicazione.

INDICE

|        |                              |  |
|--------|------------------------------|--|
| Art. 1 | Scopo e campo d'applicazione |  |
| Art. 2 | Definizione di littering     |  |
| Art. 3 | Principio                    |  |
| Art. 4 | Divieti                      |  |
| Art. 5 | Manifestazioni               |  |
| Art. 6 | Volantinaggio                |  |
| Art. 7 | Sanzioni                     |  |
| Art. 8 | Rimedi di diritto            |  |
| Art. 9 | Entrata in vigore            |  |
|        | allegati                     |  |